l'Unità

Data 15-09-2012
Pagina 16
Foglio 1

Il punto

Il conflitto di attribuzione più rilevante di quanto appare

Stefano Ceccanti

PER CAPIRE IL COMPITO CHE LA CORTE HA NEL CONFLITTO BISOGNA ANZITUTTO CAPIRE COSA DECIDE. In questa fase solo l'ammissibilità. Sul merito deciderà a novembre. Ammissibilità vuol dire verificare i requisiti soggettivi e oggettivi. Soggettivi: siamo di fronte a due poteri dello Stato? Certamente sì per il presidente. Per la Procura in astratto si potrebbero avere dubbi, che però sono risolti da precedenti sentenze della Corte sin dalla 216/1995. Requisiti oggettivi: evidenti giacché è in gioco l'ampiezza della sfera di immunità garantita dall'articolo 90 della Costituzione. Invece per capire il merito bisogna risalire a quando è sorto il conflitto: il 9 luglio scorso il Procuratore dichiarò che le intercettazioni di cui si discute sarebbero state legittime ma irrilevanti e che pertanto si sarebbe proceduto alla loro distruzione dopo un'udienza stralcio, sentite le parti. Dal suo punto di vista la Presidenza le ritiene illegittime e che vadano pertanto distrutte subito. Le due forme di distruzione si fondano su due diversi articoli del codice di procedura penale, il 268 per la Procura, che si applica a intercettazioni legittime ma inutili; il 271 per il Quirinale che regolamenta quelle illegittime. Hanno due conseguenze molto diverse: la prima porta inevitabilmente alla loro conoscenza giacché sono rese note nell'udienza, la seconda no.

Il conflitto è importante soprattutto perché si fonda su due interpretazioni molto diverse della Costituzione. La Procura ha una lettura riduttiva degli articoli 87 e 90 della Costituzione (e della legge 219/1989 che discende dall'articolo 90 consentendo nel suo art. 7 comma 3 le intercettazioni solo per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione): per essa l'irresponsabilità sancita dall'art. 90 per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni presidenziali si incrocia con l'elenco dei poteri formulato nell'art. 87 della Costituzione che intende come rigido e chiuso, al netto delle responsabilità ministeriali. Pertanto in questo caso il presidente sarebbe stato intercettabile. Al contrario per il Quirinale la garanzia dell'art. 90 è più ampia perché l'art. 87, al di là di singoli poteri, impone al presidente che «rappresenta l'unità nazionale» di fornire prestazioni di unità con varie attività che precedono e seguono l'esercizio di quei poteri e di cui pertanto la riservatezza nelle comunicazioni è elemento irrinunciabile. Lo spiegò il ministro Flick in Senato il 7 marzo 1997: la non intercettabilità, comprese le intercettazioni indirette, dipende «dalla interpretazione sistematica delle norme che regolano la posizione e le attribuzioni costituzionali della figura istituzionale del presidente». A loro volta queste due interpretazioni diverse della Costituzione hanno un impatto molto diverso sul sistema e qui sta il punto chiave per ritenere assolutamente fondata la decisione del Quirinale: la linea della Procura porta ad azzerare il principio di separazione dei poteri, facendo del giudiziario il perno, capace di comprimere la Presidenza a propria discrezione; viceversa quella del Quirinale mantiene separazione ed equilibrio, ponendo di fronte alla magistratura indipendente una Presidenza non menomabile.

Questa tutela del presidente rispetto al potere giudiziario non è quindi una sopravvivenza della sacralità dei monarchi, che eluderebbe l'uguaglianza dei cittadini e l'evoluzione democratica degli Stati rispetto all'estensione del principio di responsabilità. Per di più sarebbe ben strano un ordinamento che desse a un Capo dello Stato tutele minori di un semplice parlamentare. Infine è da rilevare che il conflitto di attribuzioni rappresenta lo strumento più lineare e fisiologico come ha in qualche modo suggerito la Corte stessa nella sentenza 154/2004: «La garanzia del rispetto della norma costituzionale, anche nei confronti di eventuali erronee applicazioni da parte dell'autorità giudiziaria, non sta nell'esclusione a priori della competenza di questa - che verrebbe in pratica a configurare una esenzione senza limiti dalla giurisdizione e un privilegio personale privo di fondamento costituzionale - ma nella possibilità (esplicitamente riconosciuta, del resto, anche dalle pronunce impugnate) di sollevare conflitto di attribuzioni contro le determinazioni dell'autorità giudiziaria».

...

Non si discute solo di una intercettazione telefonica ma del profilo costituzionale del Presidente

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.